

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 135/2007****del 26 ottobre 2007****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62.

⁽⁹⁾ GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1.

- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi ⁽²⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale ⁽⁴⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri ⁽⁶⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale ⁽⁷⁾.
- (17) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici ⁽⁸⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio ⁽⁹⁾.
- (19) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 abroga la direttiva 90/667/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, la decisione 95/348/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾ e la decisione 1999/534/CE del Consiglio ⁽¹²⁾, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133.

⁽⁹⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

⁽¹⁰⁾ GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

⁽¹¹⁾ GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

⁽¹²⁾ GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

- (20) Il regolamento (CE) n. 446/2004 abroga le decisioni 92/562/CEE ⁽¹⁾, 97/735/CE ⁽²⁾ e 2001/25/CE ⁽³⁾, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (21) La presente decisione non si applica al Liechtenstein.
- (22) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1774/1999, (CE) n. 808/2000, (CE) n. 809/2003, (CE) n. 810/2003, (CE) n. 811/2003, (CE) n. 446/2004, (CE) n. 668/2004, (CE) n. 878/2004, (CE) n. 92/2005, (CE) n. 93/2005, (CE) n. 2067/2005, (CE) n. 209/2006, (CE) n. 1192/2006, (CE) n. 1678/2006, (CE) n. 1877/2006 e (CE) n. 2007/2006 e della direttiva 2002/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (*) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSEN

⁽¹⁾ GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1) dopo il punto 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente punto:
 - «9b. **32002 R 1774**: regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da:
 - **32003 R 0808**: regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1),
 - **32004 R 0668**: regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1), modificato dalla GU L 109 del 22.4.2006, pag. 12,
 - **32005 R 0092**: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27),
 - **32005 R 0093**: regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).»;
- 2) il titolo «Rifiuti di origine animale, agenti patogeni» della parte 7.1 è sostituito dal titolo «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;
- 3) nei punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 5.1 e 16 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 L 0033**: direttiva 2002/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).»;
- 4) dopo il punto 33 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:
 - «34. **32003 R 0809**: regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10), modificato da:
 - **32006 R 0209**: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).
 35. **32003 R 0810**: regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12), modificato da:
 - **32006 R 0209**: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).
 36. **32003 R 0811**: regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14).
 37. **32004 R 0446**: regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62).
 38. **32004 R 0878**: regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62), modificato da:
 - **32006 R 1877**: regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133).

39. **32005 R 0092**: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell'allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27), modificato da:
- **32005 R 2067**: regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12),
 - **32006 R 1678**: regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).
40. **32006 R 1192**: regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10).
41. **32006 R 2007**: regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).;
- 5) il testo dei punti 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) e 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 e dei punti 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) e 11 (decisione 95/348/CE del Consiglio) della parte 7.2 è soppresso.
-